

Regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche, Legge 16.12.1991, n. 398 alla luce della risoluzione n. 123 del 07.11.2006

di Vincenzo D'Andò

Publicato il 15 novembre 2006

Si tratta del regime fiscale di favore cui possono godere quelle associazioni (riconosciute o non riconosciute), nonché le società di capitali, che praticano sport dilettantistico senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva. Tale regime è stato poi esteso alle altre associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco attraverso l'art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991 n. 417 convertito in legge.

Per potere usufruire delle agevolazioni della citata Legge 398/91, necessita che l'associazione non abbia conseguito nel precedente periodo d'imposta proventi commerciali superiori a 250.000 euro. Occorre esercitare l'opzione entro la fine dell'anno solare antecedente, a prescindere dalla scadenza dell'esercizio, con comunicazione da effettuare alla SIAE ed all'Agenzia delle Entrate (modello AA7/6). Attenzione particolare per le associazioni già in regime speciale poiché se in corso d'anno viene superato il tetto di 250.000 euro di proventi si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie di contabilità **(1)**.

Tale regime consente di determinare il reddito attraverso una percentuale di redditività pari al 3% da applicare ai proventi derivanti dalle attività commerciali. Se

ad esempio gli introiti di natura commerciali sono di Euro 103.291,38, allora il reddito da dichiarare è pari a Euro 3.098,74, su cui si applica l'IRES e l'IRAP.

Sui medesimi proventi commerciali (ove soggetti a IVA) si applica tale l'imposta sul valore aggiunto con le modalità di cui all'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972.

Ciò comporta l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, l'obbligo del versamento trimestrale con la detrazione forfetaria del 50% (cioè si versa l'IVA a debito togliendo prima tale detrazione spettante in misura fissa), eccettuato per le sponsorizzazioni il cui abbattimento è soltanto del 10% (in tal caso si versa il 90% dell'IVA) e per i diritti televisivi il cui abbattimento è di 1/3 (in sostanza si versa il 66,66%).

Poiché si tratta di un obbligo, si ritiene che non siano dovuti gli interessi trimestrali nella misura del 1%, invece, previsti per una determinata platea di contribuenti.

Altresì, il codice tributo da indicare nel modello F24 è il seguente 6729 (IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti - D. Lgs. n. 60/1999) anche se una buona parte della dottrina ritiene che possono essere utilizzati anche gli ordinari codici IVA (6031, 6032, 6033). In atto non esiste una precisazione ufficiale di parte ministeriale e si ricorda come in tali evenienze lo Statuto del contribuente preveda che non possano essere irrogate sanzioni per errori (di natura formale) dovuti all'incertezza sull'interpretazione di norme o causati dalla mancata regolarizzazione da parte degli organi preposti.

Per approfondimenti sulla materia e sul settore sportivo dilettantistico si rinvia al Formulario della associazioni e società sportive dilettantistiche (ebook telematico) di Vincenzo D'Andò, in vendita sul Sito [www.https://www.commercialistatelematico.com](https://www.commercialistatelematico.com).

Mentre per la trattazione più in generale su tutti i vari organismi del non profit (ONLUS, organi parrocchiali, associazioni di volontariato, ecc.) si rinvia al libro ENTI NON COMMERCIALI, di Vincenzo D'Andò, in vendita presso le migliori librerie nazionali, edito dalla Simone Editore: Sistemi Editoriali, giunto alla II Edizione - Aprile 2006

Nota

(1) RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 123 DEL 07/11/2006

Con la risoluzione n. 123 del 07.11.2006 l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una istanza di interpello posta da una associazione sportiva dilettantistica che si trova nel regime speciale di cui alla Legge n. 398/1991, ha chiarito che tale associazione sportiva ove consegua nel periodo d'imposta proventi (per l'esercizio di attività commerciali) superiori a € 250.000, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:

1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui é avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) si determina, nonché l'IVA si applica ancora in base al regime speciale di cui alla Legge n. 398/1991.

In tale frazione di periodo pure gli adempimenti contabili vanno eseguiti osservando il regime agevolativo di cui alla citata Legge n. 398/1991;

2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite (€ 250.000), fino alla fine del periodo d'imposta, si applica, invece, il regime tributario ordinario sia riguardo la determinazione dell'imposta sia riguardo ai fini degli adempimenti contabili.

In sostanza, per entrambi i settori fiscali, si determinano due distinti periodi d'imposta:

- Dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite, si applica il regime della Legge n. 398/1991;

- dal mese successivo al superamento del limite fino alla fine del periodo d'imposta, si applica il regime ordinario di determinazione delle varie imposte (cioè il regime tributario che sarebbe spettato in assenza dell'opzione per il regime speciale).

Palermo, novembre 2006